

VIAGGIO NELLA RIFORMA FISCALE Anche in Italia ora è possibile cedere le partecipazioni in esenzione d'imposta. Però ci sono quattro vincoli che bisogna conoscere. Ecco quali società ne traggono vantaggio ed i riflessi su valutazioni d'azienda, nav e borsa.

Con la riforma fiscale il nostro paese ha introdotto la participation exemption: le imprese dunque non subiranno alcuna tassazione sulle plusvalenze realizzate in sede di realizzo di partecipazioni.

Il rilevante beneficio della participation exemption è stato subordinato nella riforma fiscale al verificarsi contemporaneamente di quattro condizioni. Qualora tutti i quattro vincoli previsti per l'applicazione della norma siano contemporaneamente soddisfatti, si aprono rilevanti benefici per le imprese cedenti che si vedono sollevate da ogni carico impositivo sulla plusvalenza realizzata.

- Possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione (la partecipazione deve perciò essere detenuta per un periodo minimo ininterrotto compreso tra 12 e 13 mesi);
- La partecipazione acquisita deve essere iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso del periodo di possesso (è dunque necessario prestare attenzione alle modalità d'iscrizione nello stato patrimoniale della partecipazione: un'eventuale iscrizione nell'attivo circolante pregiudica la possibilità di avvalersi della participation exemption). Per le partecipazioni già detenute al 1° gennaio 2004 il vincolo si presume rispettato qualora la partecipazione risultasse classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al 2002; per le partecipazioni acquistate nel 2003 assume invece rilievo la classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio 2003;
- La società oggetto di cessione non deve essere residente in uno stato a regime fiscale privilegiato;
- La società partecipata oggetto di cessione eserciti un'effettiva attività commerciale. Sono perciò escluse le società immobiliari, che non potranno dunque mai essere cedute in esenzione d'imposta, le società di recente costituzione e quelle che non esercitavano da tempo attività commerciale.

La questione più delicata concerne la cessione di partecipazione nelle holding. La normativa prevede che, per verificare la presenza o meno del requisito concernente l'esercizio di un'attività commerciale, si debba fare riferimento alle società partecipate dall'holding stessa. Il requisito si ritiene soddisfatto laddove il valore del patrimonio della holding sia rappresentato per la maggior parte da società esercenti attività commerciale,

intendendosi per valore del patrimonio il valore effettivo e non quello contabile (con prevedibile uso di perizie). Ci possono poi essere una serie di questioni di difficile interpretazione come quelle delle catene di holding, le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

Si ricorda che per i primi 2 anni di vigenza della nuova normativa (2004-2005) è necessario verificare che le partecipazioni oggetto di cessione non siano state oggetto di precedente svalutazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente. In tal caso le plusvalenze realizzate non sono esenti fino a concorrenza della minusvalenza dedotta nel 2002 o 2003, con conseguente neutralizzazione del beneficio in precedenza goduto. Nessun problema si pone invece nel caso in cui il realizzo abbia luogo a partire dal 1 gennaio 2006. L'introduzione anche in Italia della participation exemption rende meno interessante la detenzione di partecipazioni attraverso veicoli esteri: si consiglia l'immediata valutazione del trasferimento in Italia della sede dei veicoli esteri già in essere.

Chi ne beneficia di più.

La norma è d'estremo vantaggio principalmente nei casi delle holding. Del beneficio della participation exemption possono godere non solo le partecipazioni di controllo o collegamento, ma anche quelle di minoranza, comprese marginali quote in società quotate che potrebbero avere un elevato valore di mercato poiché non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla percentuale di partecipazione detenuta. Questo è possibile perché non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla percentuale di partecipazione detenuta. Relativamente alla holding si richiama il problema delle holding a catena, realtà propria del sistema finanziario italiano, per le quali è necessario chiarire se il requisito dell'attività commerciale debba essere verificato al livello delle partecipate dirette della holding oggetto di cessione o possa essere a sua volta esteso a catena, mediante verifica a catena della/e sub-holding sottostanti. Tutto ciò implica rilevanti conseguenze in tema di valutazioni d'azienda. Il carico fiscale latente gravante sulle partecipazioni plusvalenti non deve, infatti, più essere considerato, cosa che nelle valutazioni delle holding ha ovviamente rilevanti implicazioni. Il vantaggio è in ogni caso rilevante anche nei casi di partecipazione in società controllate o collegate, per le quali la plusvalenza realizzata era generalmente gravata in passato dall'imposizione sostitutiva del 19%.